



# *Ministero della Giustizia*

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01454 DEL SEN. SCALFAROTTO (res. 223 del 24 settembre 2024)**

## **RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto il deputato interrogante, richiamata la recente divulgazione da parte di alcuni organi di stampa dei contenuti della registrazione relativa all'interrogatorio cui è stato sottoposto il 1° dicembre 2023 Filippo Turetta, reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, ha sollevato specifici quesiti in ordine all'adozione di eventuali iniziative *“per far valere le responsabilità di chi ha posto i media nella condizione di divulgare i verbali di interrogatorio di Turetta, al fine di evitare di scongiurare simili aberrazioni, a salvaguardia del giusto processo e del sistema giurisdizionale rispetto a ingerenze esterne”*, nonché *“per contrastare il fenomeno della ‘pornografia del dolore’, e gli effetti deleteri, delegittimanti e di influenza che esso comporta”*.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, la competente articolazione ministeriale, incaricata di svolgere gli opportuni accertamenti, ha prontamente acquisito dalle competenti Autorità Giudiziarie distinte relazioni che, per completezza di esposizione, di seguito si riportano.

Con nota dell'1.10.2024, il Presidente della Corte di Appello di Venezia trasmetteva la relazione del giudice dell'udienza preliminare che rappresentava quanto segue.

*“[...] il fascicolo processuale consta di plurimi faldoni, due di questi, contenenti gli atti di indagine maggiormente significativi sono stati custoditi nell'armadio dello*

scrivente Giudice chiusi a chiave, i restanti faldoni sono stati custoditi a chiave nella cancelleria GUP. Proprio al fine di evitare il pericolo di diffusione delle notizie, sono stati incaricati unicamente due funzionari per la trattazione delle istanze del fascicolo, i predetti funzionari hanno consegnato le istanze pervenute dai rispettivi difensori personalmente al Giudice, evitando dunque che le stesse rimanessero esposte nelle cartelline del singolo giudice ubicate in cancelleria.

Il dirigente di cancelleria ha poi adottato un provvedimento che ha precluso l'accesso alla sezione di tutti i soggetti terzi (dunque in primis i giornalisti) in assenza di appuntamento con il magistrato.

Lo scrivente Giudice ha provveduto autonomamente a trasmettere al Presidente del Tribunale le note contenenti non solo le cautele impiegate nell'organizzazione dell'ufficio, ma anche i nominativi dei difensori che hanno formulato istanza di consultazione del fascicolo processuale.

Va evidenziato come abbiano avuto accesso e diritto di copia al fascicolo processuale – in fase successiva alla notifica della richiesta di rinvio a giudizio – i difensori dei prossimi congiunti della persona offesa ai sensi dell'art. 90 comma 3 c.p.p., mentre, per quanto consta, il difensore dell'imputato aveva già avuto copia e accesso all'intero fascicolo in data anteriore alla trasmissione del fascicolo. Inoltre, entrambe le parti processuali hanno consultato gli atti integrativi di indagine trasmessi dal PM. È pervenuta una ulteriore richiesta di accesso e copia del fascicolo da parte di una associazione a tutela delle donne finalizzata alla costituzione di parte civile, in relazione alla quale lo scrivente Giudice ha autorizzato esclusivamente la consultazione della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato, e le relative copie sono state formate e consegnate dal Dirigente di Cancelleria”.

Il Presidente Vicario del Tribunale di Venezia ha inoltre aggiunto, nella sua relazione, che “il fascicolo dibattimentale è stato poi trasmesso, a seguito di richiesta di giudizio immediato, alla cancelleria del Tribunale – corte d'Assise di Venezia in data 29.7.24 ed ha immediatamente ricevuto analoghe modalità di presidio a tutela della riservatezza degli atti e documenti inviati”.

Dalla relazione redatta dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, titolare del procedimento, trasmessa dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia, risulta, infine, che *“per le stesse non vi sia stata alcuna diffusione fintanto che gli atti sono rimasti nella disponibilità dell'Ufficio e che la pubblicazione è avvenuta solo dopo il deposito ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.”*.

Alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta non appaiono configurarsi profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda.

Invero, nelle diverse fasi processuali ciascuna autorità procedente risulta aver adottato peculiari modalità di custodia del fascicolo funzionali proprio ad impedire l'accesso a terzi, disciplinando finanche la fase di consegna delle istanze in modo da assicurare il pieno rispetto della riservatezza del loro contenuto.

La particolare cautela adoperata per assicurare il riserbo sugli atti di indagine risulta ulteriormente dimostrata dalle modalità con cui è stata gestita la richiesta di accesso agli atti e di rilascio di copie avanzata da un'associazione a tutela delle donne, interessata a costituirsi come parte civile. In tal caso, infatti, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di autorizzare esclusivamente la visione della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di giudizio immediato, incaricando del rilascio delle relative copie il dirigente di cancelleria, cosicché il contenuto del fascicolo processuale non è stato neppure esibito nella sua interezza.

In effetti, dalla documentazione acquisita, emerge chiaramente che la divulgazione del contenuto dell'interrogatorio è avvenuta il 20 settembre 2023 e, dunque, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini; atto, questo, che segna – come noto – il momento in cui avviene la *discovery* delle fonti di prova, da allora in avanti essendo consentito alle parti di visionare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

Ad ogni modo, al di là della legittimità formale di iniziative divulgative assunte dagli organi di stampa per atti non più coperti dal segreto istruttorio, non può che esprimersi comunque fermo biasimo rispetto alla scelta – compiuta in questo come in altri casi - di spettacolarizzare la tragica vicenda di cronaca.

Appare doveroso osservare che, se da un lato, l'attuale disciplina posta a tutela del segreto istruttorio non può subire deroghe dal diritto di cronaca se non nei limiti in cui il legislatore lo consente, dall'altro il Governo ha messo in campo diversi interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivi i principi costituzionali della riservatezza delle comunicazioni e del giusto processo e, al contempo, ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, con misure dirette a tutelare l'imputato e la vittima sia all'interno del processo che fuori dallo stesso.

Innanzitutto, è stato incisivamente modificato, a più riprese, il regime delle intercettazioni: prima con la legge n. 137 del 2023 poi con la legge n. 114 del 2024, sono stati introdotti, all'articolo 268 c.p.p., rigorosi limiti all'attività di trascrizione e perciò di documentazione dell'attività captativa ed è stato consolidato e potenziato il controllo e la vigilanza preventiva, da parte del pubblico ministero e dei giudici dell'udienza stralcio, sia implementando i profili di riservatezza del terzo estraneo rispetto alla circolazione delle intercettazioni sia ampliando i divieti di pubblicazione del materiale intercettato (articolo 114 c.p.p.), consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento.

In questa direzione si muove anche la legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), che all'articolo 4 reca delega al Governo a modificare ulteriormente l'articolo 114 c.p.p., prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, al fine precipuo di evitare che la collettività possa essere indotta, dalla lettura dell'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale, a ritenere come effettivamente responsabile l'indagato destinatario della misura, malgrado la fase processuale si collochi solo nel momento preliminare delle indagini.

Tanto si è fatto e si continuerà a fare con l'obiettivo di operare un delicato bilanciamento tra la necessità di rafforzare i meccanismi di attuazione del principio di presunzione di non colpevolezza e l'esigenza di garantire comunque il rispetto della libertà di stampa.

Il Ministro  
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)